



**N. 2-2018**

***In evidenza:***

- Approvata la Legge di Bilancio 2018
- Procedure di sequestro dei file informatici ed utilizzabilità delle prove digitali
- Legge di Bilancio 2018. Le principali scadenze fiscali
- Tassazione dei proventi illeciti e indeducibilità dei costi da reato
- Correttivi da applicare nel passaggio al regime "per cassa"
- Nuove regole di compensazione del credito IVA dal 2018
- Il reclamo tributario: nuovi limiti e vecchi dubbi
- Professionisti. Occultamento contabilità
- Comunicazione delle giustificazioni agli studi di settore 2016

## Legislazione e Prassi

Split payment: modifiche alla disciplina attuativa– **Mef, Decreto ministeriale del 09-01-2018**

Coordinamento dei principi contabili internazionali: pronti i nuovi decreti– **Mef, Decreti ministeriale del 10-01-2018**

## Giurisprudenza

**Cassazione Lavoro, sentenza n. 216 pubblicata l'8 gennaio 2018** - Lavoro: risarcimento per il silenzio sul "beneficio amianto"

**Cassazione Penale, sentenza n.167 pubblicata l'8 gennaio 2018** - Frode carosello. L'appartamento assegnato all'ex moglie sfugge al sequestro

**Cassazione Penale, sentenza n. 272 pubblicata il 9 gennaio 2018** - La "voluntary disclosure" non evita il sequestro delle quote sociali

**Cassazione Tributaria, ordinanza n. 321 pubblicata il 10 gennaio 2017** - Notai: i contributi repertoriali sono deducibili

**Cassazione Civile, ordinanza n. 375 del 10 gennaio 2018** - Compenso dei sindaci. La delibera "omnicomprensiva" spunta le armi in giudizio

**Cassazione tributaria, sentenza pubblicata l'11 gennaio 2018** - Differenze inventariali. Il fisco deve considerare l'"errore umano"

**Cassazione tributaria, ordinanza n.641 pubblicata l'12 gennaio 2018** - Lavoro irregolare. Stop all'accertamento induttivo"

**Cassazione tributaria, sentenza n.639 pubblicata l'12 gennaio 2018** - Fisco. Il contribuente prova l'intermediazione coi documenti di trasporto

## Commenti Fisco

La deducibilità dei costi da carburante

Approvata la Legge di Bilancio 2018

Accertamento sintetico e incremento patrimoniale: il reimpiego di somme elargite da terzi (Approfondimento)

Procedure di sequestro dei file informatici ed utilizzabilità delle prove digitali (Approfondimento)

Legge di Bilancio 2018. Le principali scadenze fiscali

Tassazione dei proventi illeciti e indeducibilità dei costi da reato

Patent box: le novità MISE-MEF

Nuove regole di compensazione del credito IVA dal 2018

Il reclamo tributario: nuovi limiti e vecchi dubbi

Professionisti. Occultamento contabilità (G&S)

Omessa dichiarazione di proventi derivanti da attività illecita (G&S)

Art bonus e Tax credit Musica. Ultime novità

Comunicazione delle giustificazioni agli studi di settore 2016

**Adempimento - Spese sanitarie 2017. Invio dati al sistema TS**

**Società & Bilancio - Correttivi da applicare nel passaggio al regime "per cassa"**

**Fiscal Focus risponde: Reclamo e Mediazione Tributaria**

**C&Q - Rottamazione bis e rilascio del D.U.R.C.**

**Scadenze settimanali: Dal 08 Gennaio al 13 Gennaio**

Seguici anche su: <http://www.fiscal-focus.it>





**Quotidiano  
Fiscal Focus del  
11.01.2018**

### Split payment: modifiche alla disciplina attuativa

È stato pubblicato ieri il D.M. riguardante le *"Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti"*, datato 9 gennaio 2018. In particolare, è stato firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il decreto, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con tale decreto, sono state apportate modifiche all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge.

L'articolo 1 del D.M. in esame, recante, appunto, *"Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti"*, apporta alcune modifiche al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 (come modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015), sostituendo innanzitutto, all'articolo 1, comma 1, la dicitura *"pubbliche amministrazioni e società"* con una più ampia riguardante, precisamente, *"pubbliche amministrazioni, fondazioni, enti e società"*.

*Mef, Decreto ministeriale del 09-01-2018*



**Quotidiano  
Fiscal Focus del  
12.01.2018**

### Coordinamento dei principi contabili internazionali: pronti i nuovi decreti

Sono stati firmati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali **IFRS 9** *"Strumenti finanziari"* e **IFRS 15** *"Ricavi provenienti da contratti con i clienti"* con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del **DM 8 giugno 2011** al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

#### **Strumenti Finanziari IFRS 9**

Il Decreto IFRS 9 *"strumenti finanziari"*, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 7-quater, del D.lgs. n.38/2005, reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP, con riferimento al principio contabile internazionale IFRS 9, adottato con Regolamento UE 2016/2067.

Il citato Decreto, è finalizzato a fornire, ai soggetti IAS/IFRS adopter, disposizioni di coordinamento per l'applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui

all'articolo 83 del TUIR, nonché per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determinazione del valore della produzione netta a fini IRAP.

**Decreto di revisione del D.M 8 giugno 2011**

Il presente Decreto, emanato in attuazione dell'articolo 13-bis, comma 11 del D.L. n.244/2016, reca disposizioni di revisione del D.M. 8 giugno 2011 e segue il DM 3 agosto 2017.

Nello specifico, con il citato Decreto si interviene al fine di regolare le fattispecie dello scorporo degli strumenti finanziari derivati.

**Ricavi provenienti da contratti con i clienti IFRS 15**

Il presente Decreto IFRS 15 "*Ricavi provenienti da contratti con i clienti*", emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 4-quater, del D.lgs. n.38/2005 reca disposizioni di coordinamento fiscale delle basi imponibili IRES e IRAP, con riferimento al principio contabile internazionale IFRS 15, adottato con Regolamento UE 2016/1905.

L'articolo 1, chiarisce il trattamento fiscale dei costi incrementali sostenuti per l'ottenimento del contratto nonché per l'adempimento dello stesso.

***Mef, Decreti ministeriale del 10-01-2018***



Quotidiano  
Fiscal Focus del  
09.01.2018

### Lavoro: risarcimento per il silenzio sul “beneficio amianto”

È tenuta a risarcire i lavoratori, la società che non ha fornito informazioni sul cd. “beneficio amianto” al momento della cessazione dei rapporti, anche laddove il superamento delle soglie di esposizione è stato accertato successivamente dall’INAIL. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 216/18, relativa ad alcuni lavoratori che hanno stipulato con l’azienda convenuta contratti di transazione per il prepensionamento. (I lavoratori in questione hanno visto accogliere prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello la loro domanda di risarcimento del danno patrimoniale basata sul comportamento negligente della società datrice di lavoro riguardo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici contributivi connessi all’esposizione all’amianto. I Giudici di merito hanno ravvisato la responsabilità contrattuale della società, sia per non avere adottato misure idonee a evitare il fenomeno dell’inquinamento da amianto, pur avendo avuto consapevolezza del relativo rischio da contaminazione, sia per avere omesso di informare i dipendenti, che si apprestavano all’esodo, della possibilità di fruire del cd. “beneficio amianto”. La S.C. ha condiviso il ragionamento decisionale dei Giudici di merito, respingendo il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro).

*Cassazione Lavoro, sentenza n. 216 pubblicata l'8 gennaio 2018*



Quotidiano  
Fiscal Focus del  
09.01.2018

### Frode carosello. L’appartamento assegnato all’ex moglie sfugge al sequestro

L’appartamento assegnato in sede di divorzio alla moglie e ai figli del soggetto indagato per frode fiscale non può ricadere tra i beni sequestrabili ai fini della confisca “per equivalente” se non risulta che lo utilizza anche il reo. È quanto emerge dalla *sentenza n. 167/18* della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. (Il caso riguarda un’indagine per i reati di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 74 del 2000 - commessi nell’ambito di una “frode carosello” - da cui è scaturito un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” che ha interessato, fra l’altro, **un’autovettura** di cui è titolare la compagna dell’indagato e **un appartamento** intestato alla s.r.l. della quale è amministratore unico l’ex moglie sempre dell’indagato. Ebbene, gli Ermellini hanno confermato il provvedimento cautelare per quanto riguarda l’autovettura, mentre per l’immobile la motivazione dell’ordinanza impugnata è apparsa insufficiente, tenuto conto del **concetto di “disponibilità”** da parte del reo, come formulato negli anni dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto è stato disposto il rinvio al giudice di merito).

*Cassazione penale, sentenza n.167 pubblicata l'8 gennaio 2018*



Quotidiano  
Fiscal Focus del  
10.01.2018

## La “voluntary disclosure” non evita il sequestro delle quote sociali

Quando agli indagati è stato contestato anche il reato di appropriazione indebita, la procedura di “voluntary disclosure” non influisce sul sequestro preventivo delle quote societarie in funzione della confisca, nel senso che permangono i presupposti per mantenere in essere il provvedimento cautelare. La procedura di collaborazione volontaria è relativa a una causa di non punibilità i cui effetti “diretti” sono espressamente limitati a determinati reati, tra cui non rientra il reato di appropriazione indebita. È quanto emerge dalla **sentenza n. 272/18** della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.

*Cassazione Penale, sentenza n. 272 pubblicata il 9 gennaio 2018*



Quotidiano  
Fiscal Focus del  
11.01.2018

## Notai: i contributi repertoriali sono deducibili

I contributi repertoriali dovuti alla Cassa Nazionale del Notariato sono deducibili dal reddito di lavoro del notaio, poiché si tratta di un costo generato dall’attività professionale, quindi “inerente”. È quanto emerge dall’ordinanza n. 321/18 pubblicata ieri dalla Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.

*Cassazione Tributaria, ordinanza n. 321 pubblicata il 10 gennaio 2018*



Quotidiano  
Fiscal Focus del  
11.01.2018

## Compenso dei sindaci. La delibera “omnicomprensiva” spunta le armi in giudizio

Relativamente ai compensi spettanti ai sindaci di S.p.a., la Corte di Cassazione (**sez. I civ., ord. n. 375/18**) ha sostenuto che l’interpretazione delle delibere delle assemblee di società di capitali è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile nel giudizio di legittimità quando si manifesti ragionevole, plausibile e rispettosa dei canoni ermeneutici. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha **rigettato** il ricorso prodotto da un dottore commercialista che ha evocato in giudizio la S.p.a. per cui ha svolto l’attività di sindaco. La sentenza impugnata ha escluso con motivazione congrua che le delibere non abbiano preso in esame il punto delle attività dei sindaci riguardo al bilancio consolidato di gruppo, rilevando, per contro, il **carattere forfettario – e anche globale** – del compenso da esse stabilito. Gli Ermellini scrivono che “*data la onnicomprensività della formulazione testuale adottata dalle delibere e considerata pure l’adeguatezza del compenso stabilito, non pare dubbio che la sussistenza di un qualche dubbio, o incertezza, in proposito avrebbe dovuto indurre il commercialista o anche un altro dei sindaci nominati, a chiedere tempestivamente informazioni e chiarimenti*”).

*Cassazione Civile, ordinanza n. 375 del 10 gennaio 2018*



Quotidiano  
Fiscal Focus del  
12.01.2018

## Differenze inventariali. Il fisco deve considerare l’“errore umano”

In tema di rettifiche inventariali di magazzino, la presunzione a favore dell’Ufficio non può operare, quando gli importi ripresi sono modesti e possono essere ricondotti all’“errore umano”. È quanto emerge dalla **sentenza n. 439/18** pubblicata ieri dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Nel primo e nel secondo grado del giudizio una società per azioni ha ottenuto il parziale annullamento dell'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate intendeva recuperare maggiori imposte per l'anno 2001 (Irpeg-Iva-Irap), sul presupposto dell'errata contabilizzazione di costi infragruppo nonché in base alla presunzione di cessione di merci "in nero".

*Cassazione tributaria, sentenza n.439 pubblicata l'11 gennaio 2018*



**Quotidiano  
Fiscal Focus del  
13.01.2018**

### **Lavoro irregolare. Stop all'accertamento induttivo**

In tema di accertamento tributario, la presenza in azienda di lavoratori non dichiarati autorizza l'Ufficio a utilizzare il metodo induttivo, ma l'atto che contesta un maggior reddito societario può trovare conferma in sede processuale soltanto se la violazione, tenuto conto della realtà aziendale, è dotata effettivamente di quei caratteri di gravità e sufficienza tali da far ritenere l'intera contabilità complessivamente ed essenzialmente inattendibile. Il giudice di merito è tenuto ad argomentare adeguatamente sul punto. È quanto emerge dall'**ordinanza n. 641/18** pubblicata il 12 gennaio dalla **Sezione Tributaria della Corte di Cassazione**.

*Cassazione tributaria, ordinanza n.641 pubblicata l'12 gennaio 2018*



**Quotidiano  
Fiscal Focus del  
13.01.2018**

### **Lavoro irregolare. Stop all'accertamento induttivo**

I documenti di trasporti sono idonei a superare le presunzioni di cessione e di acquisto poste dall'art. 53 del Decreto IVA. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nella **sentenza n. 639/18** pubblicata il 12 gennaio dalla Sezione Tributaria, confermando la decisione della CTR che ha annullato l'avviso di accertamento ai fini Irpeg, Iva e Irap per l'anno 1999 a carico di una società esercente attività di compravendita di auto nuove e usate.

*Cassazione tributaria, sentenza n.639 pubblicata l'12 gennaio 2018*





**Fiscal News**  
**n° 09 del**  
**08.01.2018**

### La deducibilità dei costi da carburante

#### Il caso

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 26935 del 14.11.2017, ha chiarito quali sono i presupposti di deducibilità dei costi per carburante.

Nel caso di specie, la CTR osservava in particolare che non era fondata la ripresa fiscale riguardante la deduzione di costi ai fini delle II.DD e la detrazione dell'IVA per l'acquisto di carburanti. Avverso la decisione, l'Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando la violazione/falsa applicazione degli artt. 2, 3, D.P.R. 444/1997, 109, TUIR, 2697, Cod. civ., laddove la CTR aveva affermato la deducibilità dei costi di acquisto di carburante effettuati dalla società contribuente e la relativa detraibilità dell'IVA senza tenere conto delle prescrizioni formali/contabili di cui alle disposizioni legislative evocate e della giurisprudenza di legittimità. La censura, secondo i Giudici di legittimità, era fondata.

#### La decisione

Ribadisce infatti la Suprema Corte che:

*«In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti» (Sez. 5, Sentenza n. 24409 del 30/11/2016).*

Pacifico in fatto che la contabilità aziendale della società contribuente verificata non corrispondeva ai requisiti formali prescritti da tali disposizioni legislative, la sentenza impugnata era dunque in evidente contrasto con il principio di diritto di cui al citato precedente giurisprudenziale.

**Contribuenti**



**Fiscal News**  
**n° 10 del**  
**08.01.2018**

### Approvata la Legge di Bilancio 2018

#### Argomento

##### Clausole di salvaguardia

Il comma 2 della legge di stabilità 2018 prevede la sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IVA, rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015, è previsto che:

- dal 1° gennaio 2019 l'aliquota IVA al 10% salirà di 1.5 punti percentuali e di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
- dal 1° gennaio 2019 l'aliquota IVA al 22% aumenterà di 2.2 punti, di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 e di 0.1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021.

### Detrazione risparmio energetico

- Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65%;
- Detrazione ridotta al 50% per le spese relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (la detrazione non spetta se si installano caldaie con efficienza inferiore alla classe A);
- Detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;
- Nuovo tipo di spesa agevolabile con detrazione al 65%: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro;
- Possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari;
- Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione maggiorata dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell'85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori;

Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

### Detrazione per recupero edilizio

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2018 (in luogo del 31/12/2017) delle detrazioni:

- per recupero del patrimonio edilizio (tutte le fattispecie di cui all'art. 16-bis Tuir), alle stesse condizioni del 2017 (detrazione nella misura del 50% su un ammontare di spesa non superiore ad €. 96.000);
- per misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici (cd. "sisma bonus"; rimane confermata al 31/12/2021 la detrazione spettante in caso di riduzione di classe sismica).

*Agevolazioni*



**Fiscal News**  
n°11 del  
09.01.2018

## Legge di Bilancio 2018. Le principali scadenze fiscali

La Legge di Bilancio 2018 interviene a livello normativo in materia di scadenze fiscali collegati a specifici adempimenti quali:

- Spesometro;
- Modello 770 e CU;
- Modello Redditi;
- Dichiarazione Irap;
- Modello 730;

andando dunque a sostituirsi a monte all'intervento ormai sistematico dei diversi DPCM che si sono susseguiti anno per anno con la funzione di prorogare le diverse scadenze fiscali; basti pensare al D.P.C.M. del 26 luglio scorso con il quale è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione del Modello Redditi, della Dichiarazione Irap, nonché del Modello 770 per i sostituti d'imposta.

Per effetto della Legge di Bilancio 2018 innanzitutto slitta, al 31 ottobre di ciascun anno, la presentazione del Modello Redditi, della Dichiarazione Irap nonché della dichiarazione dei sostituti di imposta (770); l'invio del 730 viene invece prorogato al 23 luglio anche se presentato tramite CAF o professionisti abilitati. Anche la trasmissione in via telematica della C.U. qualora riguardi redditi che non possono confluire nella dichiarazione precompilata (in quanto esenti o non dichiarabili) può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (770) ossia entro il 31 ottobre di ciascun anno. Per lo spesometro al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 30 settembre (in luogo del vigente 16 settembre).

**Contribuenti**



**Fiscal  
Approfondimento  
n°01 del  
09.01.2018**

## **Accertamento sintetico e incremento patrimoniale: il reimpiego di somme elargite da terzi**

Il cd. vecchio sintetico trae fondamento nell'art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, che consente all'Ufficio Finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi ed indipendentemente da una previa rettifica analitica, di determinare il reddito complessivo netto delle persone fisiche, tutte le volte che tale reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato e tale situazione permane per due o più periodi d'imposta.

### **Lo scostamento per due o più periodi d'imposta**

**Cass. Sent.n.  
237 del 21  
ottobre 2008  
(dep. il 9  
gennaio 2009)**

→

*" Dalla interpretazione letterale della norma non si ricava che i due o più periodi di imposta devono essere consecutivi, né che essi devono essere necessariamente anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione in esame, che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta".*

La presunzione genera, peraltro, l'inversione dell'onere della prova, trasferendo sul contribuente l'impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà, ovvero a darne una diversa valutazione. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta: ovviamente l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare, da idonea documentazione. Come più volte ci è capitato di affermare il *thema decidendum* rimane circoscritto alla questione della sufficienza della prova, che il contribuente deve offrire, sul fatto che l'elemento posto dagli organi di controllo, a base della presunzione di reddito, non è invece indice di capacità contributiva.

**Accertamento e riscossione**



**Fiscal**  
**Approfondimento**  
**n°02 del**  
**09.01.2018**

## Procedure di sequestro dei file informatici ed utilizzabilità delle prove digitali

### Il fatto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 53810 del 31.10.2017, ha affermato rilevanti principi in tema di procedura di sequestro di hard disk e documenti informatici. Nel caso di specie, il Tribunale aveva, infatti, evidenziato che, all'esito della perquisizione (autorizzata dal G.i.p. ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di un avvocato), si era proceduto all'estrazione di copia di documentazione e di supporti informatici; e analoga attività era stata espletata nei confronti dell'altro indagato, presso il quale vi era stato anche un sequestro di documenti poi convalidato dal P.M.. Tali documenti, peraltro, erano poi stati restituiti all'avente diritto. Il Tribunale aveva dunque ritenuto inammissibili entrambe le impugnazioni per carenza di interesse, evidenziando come tale carenza era da ritenersi sopravvenuta quanto ad uno degli indagati (in conseguenza della già avvenuta restituzione dei documenti sequestrati) ed era invece originaria per ciò che riguardava la documentazione ed i supporti informatici di cui era stata estratta copia. A tale ultimo riguardo, il Tribunale richiamava i principi affermati dalle Sezioni unite con la Sentenza n. 18253 del 2008 in ordine all'inoppugnabilità del provvedimento di estrazione di copia, distinto da quello di sequestro e regolato dall'art. 258 cod. proc. pen., contro il quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione. Richiamando poi un altro più recente precedente della Suprema Corte (Sent. n. 40831 del 2016), il Tribunale aggiungeva che un interesse ad impugnare avrebbe potuto essere semmai ravvisato solo qualora fosse stato dimostrato il valore autonomo dei dati informatici copiati, e l'interesse della parte a mantenerne la disponibilità, laddove, invece, nella specie, un tale interesse non era stato neppure allegato dai ricorrenti. Né potevano essere condivise, ad avviso del Tribunale, le doglianze in ordine al mancato rispetto dei limiti posti nel provvedimento autorizzativo emesso dal G.i.p. ai sensi dell'art. 103 cod. proc. pen., in quanto le garanzie apprestate per la tutela del diritto di difesa dell'imputato non potevano trovare applicazione nell'ipotesi di specie, dato che le attività di perquisizione e sequestro erano state disposte nei confronti di un esercente la professione legale sottoposto ad indagine.

*Accertamento e riscossione*



**Fiscal News**  
**n° 12 del**  
**10.01.2018**

## Tassazione dei proventi illeciti e indeducibilità dei costi da reato Le indicazioni della G.d.F.

### Tassazione dei proventi illeciti e indeducibilità dei costi da reato

Il Legislatore, con l'art. 14, comma 4, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto la possibilità di procedere alla tassazione dei proventi illeciti.

Inoltre, il comma 4-bis, del richiamato art. 14, della Legge n. 537/1993, ha dettato la regola generale dell'indeducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti che costituiscono reato, nei limiti successivamente individuati con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44. L'art. 14, comma 4, della Legge n. 537/1993 dispone che i proventi che derivano da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale:

- devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del T.U.I.R., se in esse classificabili;
- sono determinati secondo le disposizioni previste per ciascuna categoria reddituale.

#### C.M. n. 150/1994

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>L'imponibilità dei proventi</b>  | → | non è limitata alle sole persone fisiche, bensì si estende, ricorrendone i presupposti, anche ai soggetti sottoposti a IRES e IRAP.   |
| <b>Il principio della tassabilità dei proventi derivanti da attività illecite</b> | → | è subordinato alla condizione che l'attività produttiva del reddito sia, di per sé considerata, già ricompresa nelle fattispecie imponibili previste dalle norme vigenti; da ciò discende che sono tassabili, ad esempio, quali redditi di capitale, i capitali accumulati mediante usura, i redditi d'impresa e di lavoro derivanti da attività criminose. |

Rientra, dunque, nell'ambito applicativo della previsione normativa qualsiasi reddito di lavoro autonomo o di impresa, derivante da attività ordinariamente lecita ma che acquisisce il carattere dell'illiceità, per l'assenza di specifici requisiti previsti da norme extrafiscali.

È questo il caso, ad esempio, della mancata iscrizione ad albi professionali ovvero del non possesso di titoli di studio, licenze o altre autorizzazioni amministrative, richiesti per lo svolgimento dell'attività.

#### Accertamento e riscossione



**Fiscal News**  
n° 13 del  
10.01.2018

#### Patent box: le novità MISE-MEF

Il regime di tassazione agevolata dopo l'emanazione del D.M. 28 novembre 2017

Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali. Introdotta dall'articolo 1, commi da 37 a 45 della Legge 190 del 23/12/2014, la disciplina del patent box ha subito nel corso del tempo diverse modifiche. Fra le più rilevanti è da segnalare quella fissata dall'articolo 56, comma 1, lett. a) del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 98, il cui intervento ha previsto l'**esclusione dei marchi** dall'applicazione del beneficio. A dire il vero la modifica introdotta dal Legislatore era attesa da tempo, sebbene questa sia stata penalizzante per le imprese poiché è andata a **restringere l'ambito oggettivo di applicazione del beneficio**.

Nella definizione delle misure necessarie a riformare le regole fiscali internazionali, infatti, è stato concluso un accordo sul cosiddetto **Progetto BEPS** (Base Erosion and Profit Shifting). L'obiettivo era quello di contrastare le strategie di natura fiscale poste da alcune imprese per erodere la base imponibile. Più nel dettaglio, sono state definite una serie di azioni. Di queste, l'Action 5 affronta il tema legato alle pratiche fiscali dannose, utilizzando metodologie condivise nello stabilire standard minimi da rispettare per poter usufruire di regimi di favore.

È così che ogni Stato membro ha formulato una propria disciplina del patent box. L'Italia, ad esempio, si è leggermente discostata da quelle che erano le **linee guida OCSE** inserendo, nel novero dei beni agevolabili, anche i marchi d'impresa, sebbene questi non fossero contemplati all'interno del Progetto BEPS. L'intervento del Legislatore per allineare la disciplina del patent box alle direttive OCSE (che non consentono l'ingresso nel regime agevolato per i marchi dopo il 30 giugno 2016) era, quindi, inevitabile.

Il D.L. 50/2017 ha, pertanto, modificato la Legge 190/2014 e previsto l'esclusione dei marchi dall'applicazione del beneficio. Rimaneva da rettificare le disposizioni di attuazione emanate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015. Il 28 novembre 2017, il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan hanno firmato il decreto di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali in sostituzione del precedente.

*Agevolazioni*



**Fiscal News**  
n° 14 del  
11.01.2018

## Nuove regole di compensazione del credito IVA dal 2018

Il credito IVA derivante dalla Dichiarazione annuale o dal Modello "IVA TR" può essere alternativamente utilizzato:

- in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno successivo;
- in compensazione su Modello F24, per compensare altri tributi, contributi e premi, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di formazione del credito stesso;
- richiesto a rimborso, in presenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia (nelle diverse modalità oggi consentite).

L'articolo 3 del D.L. 50/2017 ha modificato, in senso restrittivo, l'articolo 10, comma 1, n. 7 del D.L. 78/2009 che disciplina la compensazione dei crediti relativi all'IVA. Infatti, a partire dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, per compensare "orizzontalmente" un credito IVA di importo superiore ad Euro 5.000, sarà necessario che la dichiarazione sia munita del visto di conformità o di una sottoscrizione alternativa. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di compensare il credito IVA (annuale o trimestrale) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

*Iva*



**Fiscal News**  
n° 15 del  
11.01.2018

## Il reclamo tributario: nuovi limiti e vecchi dubbi

### Il nuovo limite di valore degli atti "reclamabili"

Come anticipato sopra, dal 1 gennaio 2018 il reclamo/mediazione è stato esteso alle controversie di "valore non superiore a cinquantamila euro", elevando, pertanto, la precedente soglia dei ventimila euro perdurata sin dall'avvio dell'Istituto.

La novella è stata introdotta dall'articolo 10 del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. "manovrina"). La norma, inoltre, ha introdotto altre due novità in ordine all'Istituto, ovvero:

- l'esclusione della fase del reclamo/mediazione per "le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali";
- l'estensione anche agli Agenti della Riscossione della "limitazione della responsabilità contabile ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nell'ambito della procedura di mediazione tributaria, originariamente prevista per i rappresentanti dell'ente impositore che concludono la mediazione o accolgono il reclamo".

Orbene, soffermandoci sulla novità più rilevante, ovvero l'innalzamento della soglia di valore, appare ovvio l'intento perseguito dal Legislatore: deflazionare il contenzioso tributario e smaltire l'ingente mole di arretrato. Un obiettivo che, in teoria, dovrebbe andare di pari passo con il miglioramento della Giustizia Tributaria, settore che in Italia attende una riforma (epocale) da troppi anni.

**Contenzioso**



**Fiscal G&S n°01  
del  
11.01.2018**

### **Professionisti. Occultamento contabilità**

Dalla **Sentenza n. 55476/2017** della Corte di Cassazione emerge che è configurabile il reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74/00 quando la Guardia di Finanza non trova la documentazione fiscale e contabile presso lo Studio del professionista oppure presso il suo commercialista. **Ai fini del reato in questione, infatti, è sufficiente l'assenza della contabilità rispetto al luogo ove, invece, dovrebbe essere custodita e la sua omessa esibizione da parte del contribuente in sede di verifica fiscale.**

**Contenzioso**



**Fiscal G&S n°02  
del  
11.01.2018**

### **Omessa dichiarazione di proventi derivanti da attività illecita**

Il reato di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 si configura anche quando il contribuente non abbia dichiarato redditi di provenienza illecita, poiché l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche ex art. 53 Cost. è prevalente rispetto al principio del nemo tenetur se detegere, che comunque opera solo nell'ambito di un procedimento penale già iniziato. È quanto emerge dalla **Sentenza n. 53137/2017** della Terza Sezione Penale della Cassazione. (Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Ancona ha dichiarato il titolare di una Ditta individuale colpevole del reato di omessa dichiarazione e quindi lo ha condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione. All'imputato è stato contestato di non aver presentato **la dichiarazione di redditi da attività illecita - negli anni 2005 e 2006 - per un imponibile complessivo pari a quasi 6,5 milioni di euro**. La S.C. ha confermato la condanna non condividendo la tesi difensiva secondo cui, per il principio in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale, **il privato non potrebbe esser costretto a fornire al Fisco prove a sé sfavorevoli mediante la presentazione della dichiarazione di redditi da attività illecita**).

**Contenzioso**



**Fiscal News**  
n°16 del  
12.01.2018

## Art bonus e Tax credit Musica. Ultime novità

### La Legge 175/2017

La Legge 175/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Gazz. Uff., 12 dicembre 2017, n. 289) rubricata "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia" contiene importanti interventi in ambito fiscale; in particolare sono da evidenziare le disposizioni di carattere novellativo in materia di art bonus e di tax credit musica.

#### LE NOVITÀ DELLA LEGGE 175/2017:

##### ART BONUS

L'ambito oggettivo di cui alle agevolazioni "Art bonus viene allargato anche alle erogazioni a favore del sostegno "delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione".

##### TAX CREDIT MUSICA

Reintroduzione credito di imposta a partire dal 2018, senza definire il periodo di applicazione; all'agevolazione viene dunque assegnato carattere permanente.

Andiamo in questo elaborato a richiamare le principali disposizioni attuative e normative di cui alle agevolazioni in commento arrivando poi alle novità introdotte dalla Legge 175/2017.

*Contribuenti*



**Fiscal News**  
n° 17 del  
12.01.2018

## Comunicazione delle giustificazioni agli studi di settore 2016

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito il software "**Segnalazioni web 2017**" che permette ai contribuenti di comunicare all'Agenzia delle Entrate informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli **studi di settore per il p.i. 2016**, ovvero per la medesima annualità, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione. Per accedere al servizio, occorre accedere all'area riservata Entratel – Fisconline (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it>).

Nel caso in cui si svolgano le funzioni di Gestore Incaricati o di Incaricato, potrebbe essere richiesto di scegliere l'utenza di lavoro. Il servizio è raggiungibile dal menù "Servizi per", sottomenù "Comunicare", voce "Segnalazioni Studi di Settore/Redditi 2017".

*Studi di settore*





**Fiscal**  
**Adempimento**  
**N° 01 del**  
**08.01.2018**

## Spese sanitarie 2017. Invio dati al sistema TS

Il termine del 31 gennaio 2018

**Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata** il D.Lgs. 175/2014 all'art.3 comma 3 dispone che "i professionisti sanitari", **inviano al Sistema tessera sanitaria (...)** **i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.**

Il Decreto Legislativo citato ha dunque introdotto l'obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie al S.T.S. finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Lo stesso articolo citato, ha individuato nello specifico i soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno dai contribuenti annoverando tra questi:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private.

Sono inoltre tenuti all'invio dei dati di spesa sanitaria: i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state definite le specifiche tecniche di riferimento e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

Per effetto dell'intervento della Legge n° 208/2015, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate (vedi Decreto attuativo 2 agosto 2016).

**Professionisti**



F&C n°01 del  
10.01.2018

## Correttivi da applicare nel passaggio al regime "per cassa"

Secondo l'articolo 1, comma 19 della Legge 232/2016, c.d. "Legge di Bilancio 2017":

*"i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi".*

Pertanto, al termine dell'esercizio in corso, al fine di determinare il reddito delle imprese "minori" evitando dei salti o delle duplicazioni di imposta occorre apportare, in via extracontabile, dei correttivi specifici. In particolare, ipotizzando la situazione di un contribuente in contabilità semplificata nel 2016 che vi resti anche nel 2017, alcuni correttivi che potrebbe essere necessario apportare potrebbero essere:

- acconto incassato nel 2016 per una vendita da effettuare (ovvero una prestazione da svolgere) nel 2017: in tal caso, l'importo non ha partecipato alla formazione del reddito 2016 per competenza, ma vi concorrerà nel 2017;
- una provvigione maturata per competenza nel 2016 che verrà incassata solo nel 2018. In questo caso, l'importo è stato tassato per competenza nel 2016, per cui né nel 2017 né nel 2018 assumerà rilevanza, nonostante, in quest'ultimo periodo vi sia l'incasso dell'importo pattuito.

### I correttivi per il regime semplificato

A seguito della modifica dell'articolo 66 del TUIR il regime semplificato ha subito un forte rinnovamento a partire dal 1° gennaio 2017. Infatti, da questa data, questo regime invece di applicare il principio della competenza, applica un principio di cassa "mitigato".

Questo regime è applicabile, ai sensi del nuovo articolo 18 del D.P.R. 600/1973, a:

- persone fisiche esercenti attività d'impresa ex art. 55, TUIR;
- imprese familiari / aziende coniugali;
- società di persone (snc / sas);
- società di armamento / società di fatto;
- enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata;

che non superino i seguenti limiti di ricavi:

| Attività esercitata    | Limite di ricavi |
|------------------------|------------------|
| Prestazioni di servizi | € 400.000        |
| Altre attività         | € 700.000        |

*Regimi speciali*



L'esperto  
risponde n. 01  
del 09.01.2018

### 1. Reclamo/mediazione – ambito di applicazione

**...?** L'istituto del Reclamo e della Mediazione tributaria si applica anche alle tariffe doganali?

**...** L'articolo 10 del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni nella Legge 21.06.2017 n. 96 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.06.2017 Supplemento ordinario n. 31 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli Enti Territoriali, ulteriori interventi nelle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" ha ridisegnato non solo i limiti di accesso all'istituto della mediazione ma anche il suo campo di applicazione.

Per quanto di nostro interesse con riferimento all'applicazione della mediazione ai tributi doganali l'articolo 10 al comma 3 bis inserito in sede di conversione in Legge ha previsto l'esclusione e quindi l'inapplicabilità dell'istituto della mediazione ai tributi comunitari.

In particolare precisa che "Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014".

Ricordiamo che le risorse proprie dell'Unione Europea devono garantire le fonti finanziarie adeguate e necessarie per il corretto sviluppo delle politiche dell'Unione, fermo restando la necessità di una rigorosa disciplina di Bilancio.

La lettera a) dell'articolo 2 identifica le cosiddette "risorse proprie tradizionali" che pertanto, ai sensi del riformulato articolo 10 del D.L. n. 50/2017 non potranno beneficiare dell'istituto del reclamo/mediazione ovvero: *"prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune o altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato ormai scaduto che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero"*.

### 2. Le nuove soglie – entrata in vigore – la data di notifica

**...?** Le nuove soglie di accessibilità alla mediazione si applicano con riferimento agli atti notificati dal 01.01.2018. Come si individua correttamente la data di notifica?

**...** Per rispondere esaurientemente e correttamente alla domanda si deve far riferimento al contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19.03.2012 avente per oggetto "Mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative", la quale al paragrafo 1.5 precisa che rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il notificatario. In relazione a ciò si rinvia al contenuto dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile, terzo comma, che stabilisce che "la notifica si perfeziona per il soggetto notificante, al momento della consegna ... all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".

Pertanto un “atto notificato a mezza posta anteriormente al 01 gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data” è da considerarsi beneficiario delle nuove soglie di € 50.000,00 di cui all’articolo 10 del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella propria recente Circolare n. 30 del 22.12.2017 a pag. 6.

### 3. Nuova soglia – rifiuto tacito

---

**...?** Come opera la nuova soglia di € 50.000,00 di valore della lite in vigore dal 01.01.2018 in relazione al caso di “rifiuto tacito”?

**...** In questo caso bisogna premettere che qualora l’impugnazione riguardi il “rifiuto tacito” alla restituzione o al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992 avente per oggetto “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13.01.1993, il “ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’articolo 19 comma 1, lettera g) può essere proposto dopo il 90.mo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto...”.

Pertanto le nuove regole in materia di reclamo/mediazione si applicheranno anche alle controversie aventi per oggetto rifiuti taciti per i quali alla data del 01 gennaio 2018 non sia interamente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Non risulterà applicabile invece nel caso in cui alla data del 01.01.2018 tale termini risulti già spirato.

### 4. Il valore della controversia

---

**...?** Come si determina il valore della controversia?

**...** Il valore della controversia è il primo parametro da verificare al fine di definire l’accessibilità o meno all’istituto del reclamo/mediazione.

E’ quindi necessario determinarlo correttamente.

In particolare il “valore della lite” deve essere determinato ai sensi dell’articolo 12 comma 5 del Decreto Legislativo n. 46 del 31.2.1992 che dispone espressamente "Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste”.

### 5. Nuove soglie – accertamento di più tributi

---

**...?** Ho ricevuto la notifica di un atto che riguarda più tributi e di importo complessivamente superiore a € 50.000,00; la verifica della soglia come deve essere effettuata?



Il valore della controversia determinato ai sensi del disposto dall'articolo 12 comma 5 del Decreto Legislativo n. 546 del 31.12.1992 deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato. Pertanto nel caso di unico atto da impugnare seppure con riferimento a tributi diversi di dovrà fare riferimento alla somma dei tributi che formano l'oggetto della contestazione mentre nel caso di notifica di più atti, per esempio nel caso di ricorso cumulativo, il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto da impugnare. Ciò comunque sempre al netto delle sanzioni irrogate e degli interessi.

**Contenzioso**



C&Q n° 02  
del 12.01.2018

### Rottamazione bis e rilascio del D.U.R.C.

**...?** Il D.L. 148/2017 e ss.mm.ii ha riproposto la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017; in presenza di carichi aventi ad oggetto contributi Inps e connessi alla ricezione di apposito avviso di addebito, la presentazione dell'istanza di adesione, permette all'impresa istante di ottenere il D.U.R.C.?

**...** Per effetto del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017, possono essere oggetto di definizione agevolata i carichi affidati all'Agente della Riscossione:

- dal 2000 al 2016: che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016 e ss.mm.ii, ossia per i quali non era stata presentata istanza di adesione alla prima finestra di definizione agevolata; compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione delle previsioni del comma 8 dell'articolo 6 del D.L. 193 esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
- dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

Ai fini dell'adesione è necessario presentare apposita istanza, ricorrendo al Modello DA 2000-17 entro il 15 maggio 2018.

Per quanto riguarda gli avvisi di addebito, a partire dal 1° gennaio 2011, l'attività di **riscossione** delle somme dovute all'INPS, anche dopo accertamenti degli uffici, avviene attraverso la notifica di un **avviso di addebito**, immediatamente esecutivo e che sostituisce la cartella di pagamento. Come ben noto la definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 riproposta dal D.L. 148/2017 e ss.mm.ii è ammessa anche per tale tipologia di avvisi affidati per la riscossione all'A.D.E.R..

Fatta tale premessa arriviamo al caso specifico di cui al quesito, ossia presentazione dell'istanza di adesione ed eventuale rilascio del D.U.R.C.

#### IL D.U.R.C.

Il DURC è "il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento".

La regolarità contributiva viene richiesta (cfr. Circ. INPS 122/2005) per:

- la partecipazione da parte dell'impresa a tutti gli appalti pubblici, compresi quelli per la prestazione di servizi e forniture;
- la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione;
- i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;
- il rilascio dell'attestazione SOA;

- l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;
- l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

Il problema del rilascio del DURC collegato alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei ruoli si era già presentato nella prima finestra di rottamazione di cui al D.L. 193/2016; in particolare essendo che le originarie disposizioni normative dello stesso Decreto da ultimo richiamato nulla prevedevano ai fini del rilascio del DURC, l'INPS con il Messaggio 824/2017 aveva precisato che:

- *"non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all'Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b), Decreto interministeriale 30 gennaio 2015".*

D'altra parte:

- *"sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'INPS e per l'INAIL attestare la regolarità contributiva" al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'art. 3, comma 2, lett. a) del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 che stabilisce che la regolarità sussiste in caso di "rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti".*

Per sbloccare il blocco DURC si è reso necessario l'intervento della manovra correttiva (D.L.50/2017) la quale ha stabilito che il Documento Unico di Regolarità Contributiva, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi in forza di quanto disposto per la rottamazione dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 dal D.L. 193/2016, **sia rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione che andava trasmessa entro il 21 aprile scorso**, ricorrendo agli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015.

Occorre precisare a tal proposito che la regolarità sussiste comunque in caso di (art.3 c.m. 2 D.M. 30 gennaio 2015):

- rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Tuttavia la normativa di cui alla rottamazione bis nulla prevede in merito al rilascio del D.U.R.C a seguito della presentazione dell'istanza di adesione.

In base a quanto detto, in attesa di chiarimenti ufficiali richieste dall'INPS ai Ministri vigilanti (vedi il 16° Forum Lavoro/Fiscale, dialogo istituzionale tra Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed INPS di fine novembre 2017), il documento unico di regolarità contributiva non potrà essere rilasciato con la semplice presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata dei ruoli come riproposta dal D.L. 148/2017 e ss.mm.ii.

Al momento dunque solo con il pagamento della prima o dell'unica rata della definizione agevolata sarà possibile per l'INPS attestare la regolarità contributiva.

Il blocco del DURC potrebbe essere superato dalla richiesta di un piano di dilazione ordinario con l'A.D.E.R.; ottenuta una rateizzazione ordinaria del debito da parte della società di riscossione, si può pagare la prima rata per poi sospendere i versamenti e chiedere la rottamazione, usufruendo così dell'abbattimento delle sanzioni e dello sblocco del documento unico di regolarità contributiva, precluso nella procedura ordinaria fino al primo versamento.

#### ***Accertamento e riscossione***



| DATA                          | ADEMPIMENTI   |
|-------------------------------|---|
| <b>Lunedì<br/>15 Gennaio</b>  | IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura  |
|                               | IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi   |
|                               | ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrosioni contabili  |
|                               | ASSISTENZA FISCALE – Comunicazione della disponibilità a prestare l'assistenza  |
|                               | EREDI – Versamento imposte con maggiorazione  |
| <b>Martedì<br/>16 Gennaio</b> | ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute   |
|                               | SOSTITUTI D'IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente.</li> <li>➤ Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.</li> <li>➤ Versamento addizionali regionale e comunale all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> |
|                               | IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)  |
|                               | BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (Beneficio oneri deducibili)  |
|                               | IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute  |
|                               | IVA – Liquidazione e versamento mensile   |
|                               | IVA – Versamento mensile (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità)   |
|                               | IVA ENTI PUBBLICI – Liquidazione e versamento mensile   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | SPLIT PAYMENT – versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti |
|                                 | IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento                               |
|                                 | RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva                  |
|                                 | RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato)  |
|                                 | IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento           |
| <b>Mercoledì<br/>17 Gennaio</b> | CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute    |
|                                 | ENTI PUBBLICI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e ritenute   |
|                                 | CONTRIBUENTI – Ravvedimento – IMU TASI                                   |